

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLII

BARI, 23 SETTEMBRE 2011

N. 148



Sede Presidenza Giunta Regionale

Leggi e Regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia;

Libreria Casa del Libro - Mandese R. - Viale Liguria, 80 - Taranto.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

REGOLAMENTO REGIONALE 16 settembre 2011, n. 22

“R.R. 6/2005 “Attuazione dell’articolo 18 comma 1 della Legge 11 febbraio 1994, n. 108 e successive modificazioni e integrazioni” - Modifica”.

pag. 27430

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

REGOLAMENTO REGIONALE 16 settembre 2011, n. 22

“R.R. 6/2005 “Attuazione dell’articolo 18 comma 1 della Legge 11 febbraio 1994, n. 108 e successive modificazioni e integrazioni” - Modifica”.

**IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE**

Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

Visto lo Statuto della Regione Puglia, L. R. 12 maggio 2004, n. 7, ed in particolare gli artt. 42, comma 2, lett. c) e 44, comma 2;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. ed, in particolare, l’articolo 92;

Vista la L.R. 30 novembre 2000, n. 18;

Visto il Regolamento Regionale 18 marzo 2005 n. 6;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 2007 del 13 settembre 2011 di adozione del Regolamento;

EMANA

Il seguente Regolamento:

**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1.1.
Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di costituzione, di accantona-

mento, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione dell’incentivo di cui all’articolo 18, comma 1 e 1-bis, della legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 1.2.**Definizione delle prestazioni**

1. Per progetto di lavoro pubblico si intende quello relativo ad un intervento che rientri nell’ambito oggettivo di applicazione dell’articolo 2 della legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive modifiche e integrazioni.

1. bis Per lavori in economia si intendono quelli definiti dall’articolo 125 del D. Lgs 163/2006, che ha novellato la Legge 109/ 94

2. Per progetto preliminare, definitivo ed esecutivo si intendono le prestazioni descritte rispettivamente ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 16 della legge citata.

3. Per criteri di ragionevolezza, di economicità e di efficacia, il livello del progetto definitivo e del progetto esecutivo, successivo a quello preliminare, può essere unico. Tale facoltà si applica, su indicazione preventiva del responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, della legge n. 109 del 1994, per lavori di importo non superiore a 200.000 euro.

4. Per piano di sicurezza si fa riferimento ai piani in materia di sicurezza e salute nei antieri temporanei e mobili di cui agli articoli 4, 5, 12 e 13 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.494 e successive modifiche.

Art. 1.3.**Costituzione e accantonamento dell’incentivo**

1. Per i progetti di lavori pubblici l’incentivo è determinato nella misura dell’1,5% (uno virgola cinque per cento) dell’importo posto a base della gara, al netto dell’I.V.A.. sino al 31 dicembre 2003. A far tempo dal 1° gennaio 2004 la misura percen-

tuale di applicazione dell'incentivo è determinato nella misura del 2%, al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni (CNPAIA, IRAP, etc.) a carico della Regione.

2. L'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica, anche se in sede di appalto si verificano ribassi ovvero in sede di esecuzione si verificano aumenti o diminuzioni dei lavori.

3. Le somme occorrenti per la costituzione dell'incentivo sono prelevate dallo stanziamento previsto per l'intervento, così come deliberato dall'Organo competente, ed accantonato tra le "Somme a disposizione dell'Amministrazione", quale autonomo titolo di spesa.

Art. 1.4.

Conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi sono conferiti con atto del dirigente responsabile del Settore nel quale vengono indicati:

- a) il responsabile unico del procedimento;
- b) il tecnico o i tecnici incaricati della redazione del Piano della Sicurezza;
- c) il tecnico o i tecnici che, incaricati del progetto perché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 17, comma 3, della legge n. 109/94, ne assumono la responsabilità professionale, firmando i relativi elaborati progettuali;
- d) il tecnico o i tecnici incaricati a collaborare per la redazione degli elaborati descrittivi del progetto, ne assumono la responsabilità professionale dell'esattezza delle rilevazioni;
- e) il tecnico o i tecnici incaricati della direzione dei lavori;
- f) il tecnico o i tecnici incaricati a collaborare per la contabilizzazione dei lavori, ne assumono la responsabilità professionale dell'esattezza delle misurazioni;
- g) il tecnico o i tecnici incaricati della collaudazione dei lavori;
- h) il personale tecnico e non che svolge attività di collaborazione per il raggiungimento del risultato.

2. Il personale tutto di cui al comma 2 potrà svolgere l'incarico conferito anche al di fuori dell'orario di lavoro ordinario, senza alcuna retribuzione suppletiva.

CAPO II

RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

Art. 2.1.

Individuazione delle figure professionali

1. L'incentivo è attribuito secondo la seguente ripartizione:

- a) responsabile unico del procedimento;
- b) collaboratori del responsabile del procedimento;
- c) tecnico o i tecnici incaricati del progetto;
- d) tecnico o i tecnici incaricati del Piano Sicurezza;
- e) tecnico o i tecnici incaricati della direzione dei lavori;
- f) coordinatore sicurezza;
- g) direttore operativo;
- h) ispettore di cantiere;
- i) collaudo statico;
- j) collaudo tecnico - amministrativo;
- k) incaricato dei rilievi, accertamenti catastali, grafici;
- l) incaricato per computi metrici;
- m) incaricato per Capitolati Speciali;
- n) incaricato per Elenco prezzi;
- o) incaricato per bandi di gara e contratti;
- p) il personale vario per dattilografia, fotocopiatura, collaborazione in genere.

2. Al tecnico o ai tecnici incaricati che espletino più funzioni sono attribuite le quote cumulate relativamente alle competenze maturate.

3. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non espletate da parte dei dipendenti della Regione, bensì da personale esterno, costituiscono economia.

Art. 2.2.

Ripartizione dell'incentivo

1. L'incentivo è attribuito alle figure professionali indicate nel precedente articolo 2.1 secondo il

riparto riportato nella Tabella, allegata al presente Regolamento, distinto per importo dei lavori sino a euro 200.000 (somma che prevede il certificato di regolare esecuzione) e per importo dei lavori oltre euro 200.000 (somma che prevede l'atto di collaudo tecnico - amministrativo).

CAPO III
RIPARTIZIONE DELLA QUOTA
PARTE DELL' INCENTIVO
PER PROGETTAZIONE

Art. 3.1.
Ripartizione verticale

1) La quota parte dell'incentivo relativa alla progettazione di un qualsiasi lavoro pubblico è così effettuata secondo i livelli eseguiti:

- a) n. 3 livelli:
 - i) progetto preliminare 0,20%
 - ii) progetto definitivo 0,50%
 - iii) progetto esecutivo 0,30%
- b) n. 2 livelli:
 - i) progetto preliminare 0,25%
 - ii) progetto definitivo + esecutivo 0,75%

2) La ripartizione della quota parte dell'incentivo relativa alla progettazione è determinata, mediante accordo dei partecipanti ovvero anche in presenza di interessati dissenzienti, dal responsabile unico del procedimento, secondo i criteri di professionalità e di imparzialità in relazione al grado del contributo individuale per il raggiungimento del risultato.

Art. 3.2.
Prestazioni parziali

1. Qualora sia affidato uno solo dei livelli di progettazione, e gli altri livelli siano affidati a professionisti esterni, qualunque siano le caratteristiche, la tipologia e l'importo stimato del lavoro pubblico, la quota da calcolare sull'1,5% (ovvero sul 2%) per cento diviene:

- a) solo progetto preliminare 0,30;
- b) solo progetto definitivo 0,70;
- c) solo progetto esecutivo 0,70;

d) solo progetto definitivo ed esecutivo, in un unico livello 0,90.

Art. 3.3.
Incarichi collegiali
con professionisti esterni

1. Sono ammessi incarichi collegiali degli Uffici Tecnici congiuntamente a professionisti esterni, regolarmente iscritti ai relativi Ordini professionali.

2. Ai sensi dell'articolo 6, comma secondo e terzo, della legge 1° luglio 1977, n. 404, in caso di incarico collegiale, l'onorario del professionista esterno, da determinare ai sensi della legge n. 143/49, è ridotto alla metà.

3. Qualora si proceda all'incarico collegiale con professionisti esterni la quota parte relativa alla progettazione e/o alla direzione dei lavori viene ridotta:

- a) incarico collegiale per la sola progettazione dal 35,0% al 20,0%;
- b) incarico collegiale di sola direzione dei lavori dal 20,0% al 12,5%;
- c) incarico collegiale di progettazione e direzione lavori dal 55,0% al 30,0%;
- d) per altri incarichi collegiali va operata una riduzione del 50%.

4. Per effetto di quanto disciplinato dal comma 3, le ripartizioni di cui all'articolo 3.1 lettera a) e lettera b) vanno conseguentemente rapportate e ragguagliate.

Art. 3.4.
Termini per la liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione viene disposta dal dirigente responsabile del Settore, nei termini e modi delle vigenti norme regionali.

2. L'atto di liquidazione, che deve indicare distintamente l'elenco dei soggetti partecipanti e, per ciascuno di essi, la somma di competenza effettiva, viene trasmesso dal dirigente responsabile al Settore Ragioneria ed al Settore Personale.

3. Sono comunque oggetto di liquidazione le attività di progettazione, anche l'intervento non viene appaltato e/o eseguito.

4. Non sono oggetto di liquidazione le attività non espletate, i cui oneri finanziari divengono economia.

CAPO IV DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 4.1.

Prestazioni professionali specialistiche

1. Sono estranee al regolamento le prestazioni per:
 - a) gli studi e le indagini geognostiche, idrologiche, sismiche, agronomiche e chimiche;
 - b) i calcoli strutturali e la progettazione delle opere in cemento armato o metalliche e i calcoli per il dimensionamento e la progettazione degli impianti specialistici.

Art. 4.2.

Oneri per la copertura assicurativa

1. Sono a carico della Regione gli oneri per la stipula della polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti tutti incaricati.

Art. 4.3.

Disposizioni per il personale dirigenziale

1. Per il personale dirigenziale dovranno essere applicate le disposizioni del vigente C.C.N.L. di categoria.

Art. 4.4.


Entrata in vigore del regolamento

1. Al fine di evitare contenzioso e a fini anche di sanatoria, il regolamento trova efficacia a far data dal 1° gennaio 1998, fatte salve le interruzioni di termini per gli incarichi conferiti in data anteriore.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n.7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 16 settembre 2011

VENDOLA



Progetto nuova sede Consiglio Regionale



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**